

**Primo Accordo sulla contrattazione decentrata integrativa di secondo livello del CCNL Sanità Privata del  
8.10.2020**

In data 23 marzo 2021 si sono incontrate la Delegazione di ICS Maugeri rappresentata da Andrea Rossi e le delegazioni sindacali di ICS Maugeri SpA Sb FP CGIL rappresentata da Gilberto Creston, Chiara Corbellini, Patrizia Sturini, Ileana Remini, Diego Seggi, Giannaserena Franze', Mouna Kamal CISL FP rappresentata da Marianna Ferruzzi, Mauro Ongaro, Domenico Mogavino, Roberto Dusi, Raffaella Quaresmini, Marcello Marroccoli, Fabio Vanoglio, Flavia Ciraci, Antonio Santacroce, Mario Walter Musto, Gioacchino D'Agostino, Antonio Dellera UIL FPL rappresentata da Cosimo Galeppi, Giuseppe Vatinno, Giovanni De Luca, Diego Passero, Daniele Busca, Andrea Galeppi, Luigina Piano, Daniela Busseni, Demetrio Barbagiovanni, Davide Brovelli. per avviare la contrattazione decentrata di secondo livello sulle materie previste dal CCNL Sanità Privata del 08/10/2020, sottoscritto da ARIS/AIOP e FP CGIL, CISL FP, UIL FPL. In merito ai tempi di vestizione/svestizione e passaggio di consegne le parti, ed in riferimento a quanto previsto dal suddetto CCNL del 8/10/2020, convengono quanto segue:

- 1) per l'insieme del personale che abbia l'obbligo di prestare la propria attività indossando sul luogo di lavoro una specifica divisa appositamente fornita (con esclusione di coloro i quali possano indossarla altrove) e per il personale che, oltre a ciò, sia tenuto a effettuare il passaggio di consegne nel cambio turno, si rileva la necessità che l'istituto dei tempi di vestizione/svestizione e consegne venga normato con specifico riferimento alla sua funzione istitutiva e pertanto incardinato all'interno dell'orario di lavoro.
- 2) Ferma restando la necessità di procedere ad una revisione dell'attuale turnistica a decorrere dall'1 maggio 2021, per il periodo dal 01/01 al 31/10 dell'anno 2020 le parti concordano di remunerare al personale interessato i tempi di vestizione/svestizione e passaggio di consegne attraverso il riconoscimento di permessi retribuiti nella seguente misura forfetaria (differenziata per tipologia di personale turnista/non turnista, così come riportato al successivo punto 3 del presente Accordo.
- 3) Periodo dal 1/1/2020 al 31/10/2020:
  - a. 4 giorni al personale che svolge attività su tre turni;
  - b. 2 giorni al personale che svolge attività su due turni;
  - c. 1 giorno al personale che svolge attività con turno unico centrale
- 4) I giorni di permessi retribuiti saranno fruibili, in accordo con i responsabili di U.O./Servizio ed in base alla attuale organizzazione del lavoro nella seguente misura minima, tenuto conto dei giorni maturati e non fruiti anche negli anni precedenti:
  - 5 giorni all'anno per il personale che svolge attività su tre turni;
  - 3 giorni all'anno per il personale che svolge attività su due turni;
  - 2 giorni all'anno per il personale che svolge attività con turno centrale
- 5) I permessi retribuiti di cui al precedente punto 3 saranno riconosciuti solo ai lavoratori che non abbiano maturato assenze complessive superiori a 80 giorni (escluse le ferie, permessi retribuiti, FIS, giorni in infortunio da Covid fino a 30 giorni nel 2020) per anno di riferimento.
- 6) I permessi retribuiti di cui al precedente punto 3, ove non fruiti, non saranno monetizzabili né rimborsabili neppure in caso di cessazione dal servizio, salvo i casi in cui tali permessi, richiesti preventivamente dal lavoratore, siano stati negati dalle direzioni di Istituto per motivate esigenze di servizio. In tal caso i permessi richiesti e negati potranno essere rimborsati e monetizzati solo in caso di cessazione dal servizio. Si specifica altresì che la negazione della fruizione di tali giorni non potrà avvenire per più di due volte nell'arco di 4 mesi dalla prima richiesta. In caso di cessazione dal servizio, nel periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire di tutti i permessi non utilizzati, nei limiti in cui gli stessi non siano stati ancora goduti.
- 7) I Destinatari delle previsioni di cui ai superiori punti da 2) a 6), aventi valore transattivo, sono esclusivamente i lavoratori che nel corso del 2019/2020 hanno ratificato formalmente o stanno ratificando nel corso del corrente anno l'accordo del 29/5/2019, mediante sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione individuali, da valersi anche quale espressa rinuncia agli eventuali contenziosi promossi in materia di tempo tuta e/o ad azionare vertenze giudiziali o stragiudiziali per il riconoscimento di pretese in tale materia.
- 8) Come indicato al punto 7 si intende che, al personale che ha sottoscritto i verbali nel corso degli anni precedenti o nel 2021, saranno automaticamente riconosciuti i giorni di permesso maturati per l'anno 2019.
- 9) Il presente accordo è applicabile al solo personale assunto a tempo determinato ed indeterminato in servizio alla data della firma dello stesso.



- 10) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 comma 10 del CCNL 8/10/2020, le parti concordano che, dal 1 novembre 2020, i 14 minuti di vestizione saranno calcolati in base alle presenze effettive di ciascun lavoratore fino alla decorrenza dell'avvio della nuova turnistica;  
I minuti maturati dal 1 novembre alla data di entrata a regime della nuova turnistica, verranno caricati e calcolati nel monte ore annuo complessivo lavorato dal dipendente, concorrendo al raggiungimento del debito orario dovuto.
- 11) In applicazione a quanto previsto dall'art. 18 del Ccnl vigente, sentiti i Direttori Sanitari, valutate le esigenze assistenziali unitamente alla necessità di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed allo scopo di minimizzare il rischio clinico, si concorda che la sequenza di turno per tutti i presidi di ICS Maugeri dovrà prevedere le seguenti condizioni:
- uno stacco di 11 ore fra ogni turno di lavoro, derogabili solo per le effettive situazioni così come indicato dall'art. 18 comma 9 del CCNL 8.10.2020, temporanee ed emergenziali;
  - i turni di lavoro includono i 14 minuti di vestizione/svestizione e il passaggio di consegne come previsto dall'art. 18 comma 10 del vigente CCNL;
  - la definizione della turnistica applicata sarà demandata ai tavoli di contrattazione di Istituto, all'interno dei quali verranno definite le modalità di turno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 8.10.2020, considerate le specificità organizzative di ogni Presidio/Istituto;
  - qualora i turni di lavoro generino debito orario/credito orario (intesi sia come monte ore negativo che positivo), lo stesso sarà indicato nel monte ore annuo complessivo risultante per il relativo recupero.
  - in caso, al termine dell'anno di riferimento, risulti un ulteriore credito orario, salvo diversa indicazione da parte del dipendente, le ore confluiranno nella banca ore e potranno essere usufruite come permessi richiesti dal lavoratore o retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del CCNL 8/10/2020;
  - Il personale sanitario attualmente non turnista e che ha l'obbligo di indossare la divisa svolgerà il proprio orario di lavoro nel rispetto delle 36/38 ore settimanali, con indicati 14 minuti di vestizione/svestizione/passaggio di consegne e conseguente rimodulazione dell'orario di servizio.

#### Comitato unico di garanzia (art. 9 ccnl vigente)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del Ccnl 8.10.2020, , vista la presenza di più strutture dell'ICS Maugeri sul territorio nazionale, le parti concordano la costituzione di un CUG per ogni Istituto/Presidio di ICS Maugeri. La composizione paritetica del CUG viene definita nel numero di 1 Rappresentante effettivo (oltre ad un eventuale supplente) per ogni Organizzazione Sindacale per gli Istituti/Presidi fino a 200 dipendenti e di 2 Rappresentanti effettivi (oltre ad un eventuale supplente) per ogni Organizzazione Sindacale per gli Istituti/Presidi con più di 200 dipendenti.

La parte aziendale provvederà a nominare, per singolo Istituto/Presidio, un pari numero di propri rappresentanti rispetto al totale complessivo nominato dalle OO.SS.

Le OO.SS. congiuntamente alla Parte aziendale concordano di provvedere alla nomina dei componenti del CUG, ognuno per propria competenza, entro il primo quadrimestre del 2021.

La prima riunione del C.U.G. dovrà essere convocata, a cura della Direzione Aziendale di Istituto/Presidio, nei successivi 30 gg. dalla scadenza del termine per la comunicazione dei componenti. In sede di contrattazione decentrata aziendale verranno definite le regole di funzionamento del C.U.G.

#### Organismo paritetico per la prevenzione e il contrasto delle aggressioni al personale dipendente (art. 10 ccnl vigente)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del Ccnl 8.10.2020, le parti concordano di provvedere alla nomina dei componenti dell'organismo paritetico per la prevenzione e il contrasto delle aggressioni al personale dipendente entro il primo quadrimestre del 2021. L'organismo, come previsto dal CCNL, dovrà essere costituito in ogni Istituto/Presidio degli ICS Maugeri, e sarà composto da un componente per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza della Direzione Aziendale.

Le Parti concordano che i componenti dell'organismo di cui al presente punto, possano essere anche i medesimi già designati per il CUG Aziendale di cui all'art. 9 del Ccnl 8.10.2020

2


PROSEGUO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DI SECONDO LIVELLO

Le parti si impegnano a proseguire il confronto a livello di contrattazione decentrata di secondo livello per tutte quelle materie che, al fine di valorizzare e riconoscere l'impegno e la professionalità di tutte le lavoratrici e lavoratori, richiedano omogeneità applicativa in tutti gli Istituti/Presidi degli I.C.S. Maugeri a partire dalla regolamentazione della Banca delle Ore, nel rispetto degli accordi in essere non in contrasto con il ccnl.


ICS MAUGERI



FP CGIL



CISL FP



UIL FPL

